



STUDIO
TORCELLO
LEGALE TRIBUTARIO

NEWSLETTER

Publicazione n.34 – Dicembre 2020/III
in convenzione con Confindustria Chieti-Pescara

DECRETO "RISTORI QUATER"

PROROGHE E SOSPENSIONI FISCALI

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
TORCELLO
fa parte del Network



WIN&CONSULTING
network - european business & wine solutions

in convenzione con



CONFINDUSTRIA
CHIETI PESCARA

IL c.d. DECRETO “RISTORI QUATER” PROROGHE E SOSPENSIONI FISCALI

Lo scorso 1° dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. “Decreto Ristori - quater” (D. L. n. 157 del 30 novembre 2020); contenente ulteriori misure fiscali ed economiche urgenti, predisposte dal Governo, al fine di agevolare i settori e gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza da Covid - 19.



In particolare, sono state disposte **specifiche previsioni in materia fiscale e contributiva**; aventi ad oggetto un regime di **sospensione e di proroga dei versamenti** dovuti dai contribuenti (nel corrente anno di imposta).

È stato previsto, infatti, lo slittamento al **10 dicembre 2020** del termine per il versamento della **seconda rata delle imposte sui redditi e dell'IRAP** (già in scadenza al 30 novembre u.s.); in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio nazionale.

La proroga dei suddetti termini è stata estesa sino al **30 aprile 2021** nei

confronti dei soggetti che **applicano i cd. “ISA”** (indici sintetici di affidabilità fiscale) ed operanti nei settori economici di cui all'Allegato 1 del cd. “Decreto Ristori” ed all'Allegato 2 del cd. “Decreto Ristori - bis”; ovvero degli esercenti attività di ristorazione.

Ciò a condizione che i medesimi soggetti presentino **la sede operativa o il domicilio fiscale nelle cd. “zone arancioni o rosse”**.

In tali ipotesi, **non è richiesto** che il beneficiario abbia subito, nel primo semestre 2020, una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** in misura pari al 33%, rispetto al medesimo periodo del 2019 (limite, invece, previsto per gli operatori “ISA” aventi sede e/o domicilio fiscale nelle zone “gialle”).



Possono beneficiare della proroga sino al 30 aprile 2021, anche gli **esercenti attività d'impresa, arti o professioni** che abbiano conseguito (nello scorso periodo di imposta) ricavi inferiori a 50 milioni di Euro e che abbiano registrato, nel primo semestre del corrente anno, il calo del fatturato o dei corrispettivi sopra richiamato (almeno del 33% con riferimento al primo semestre del 2019). Limite, anche in questo caso, non vigente

per gli esercenti nelle aree cd. “arancioni o rosse”.

I versamenti prorogati dovranno essere effettuati (senza applicazione di sanzioni o interessi) in un’unica soluzione; con ciò precludendo la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già eventualmente versato.

Ed ancora, con specifico riferimento ai versamenti tributari e contributivi (in scadenza nel mese di dicembre) è stata prevista la sospensione dei termini di pagamento.



L’**art. 2 del D.L. n. 157/2020**, infatti, ha disposto, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni aventi domicilio fiscale (o sede legale e/o operativa nel territorio italiano) ovvero di coloro che abbiano **avviato l’attività in seguito al 30 novembre 2019**, la **sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte** (ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) ed alle **trattenute relative all’addizionale regionale e**

comunale; all’IVA; nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali.

Ciò a condizione che **siano rispettati i requisiti** dei ricavi e della diminuzione del fatturato (con riferimento al mese di novembre 2019) di cui sopra.

Anche in siffatte ipotesi, **tali requisiti non sono richiesti** per gli operatori economici esercenti, in tutto il territorio nazionale, le attività sospese dall’art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020; nonché, nelle aree cd. “rosse od arancioni” per gli esercenti le attività di ristorazione e quelle individuate dall’Allegato 2 del cd. “Decreto Ristori – bis” (oltre alle attività alberghiera; di agenzia viaggi o tour operator).

I versamenti sospesi dovranno poi essere corrisposti (senza applicazione di sanzioni o interessi) in un’unica **soluzione entro il 16 marzo 2021**; ovvero mediante rateizzazione (nel limite massimo di 4 rate mensili di pari importo) con il versamento della prima rata entro il predetto termine.

Anche in questo caso non è previsto il ristorno delle somme già eventualmente versate.

Con riferimento alle agevolazioni fiscali (sia in termini di sospensione che di proroga dei termini) sopra illustrate, **la sussistenza del requisito** della riduzione del fatturato o dei compensi deve essere verificata sulla scorta dei **parametri fissati nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 e n.15/E del 13 giugno 2020.**

Il nuovo Decreto ha statuito, altresì, la **creazione per il 2021 di un Fondo avente una dotazione pari a 5.300 milioni di Euro**; finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro previste nella cd. “decretazione d’urgenza”, in favore dei contribuenti che siano stati destinatari delle sospensioni e delle agevolazioni (a causa della notevole perdita degli incassi subita) ivi contenute.

In favore di tali soggetti, infatti, potrà essere previsto **l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei pagamenti fiscali e contributivi** in virtù di criteri che saranno individuati con un successivo D.P.C.M.

Non resta, dunque, che monitorare, anche in vista dei lavori parlamentari per la **nuova Legge di Bilancio**, l’evolversi dell’ “agenda fiscale” dei versamenti; la quale ha subito (e continua a subire) numerosi slittamenti e modifiche, al fine di meglio adattarsi alle contingenze da Covid -19.

Avv. **Davide Torcello**



Dott.ssa. **Ida Salerno**

